CAMERA DEI DEPUTATI N. 4362

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARMANDO VENETO

Disposizioni in materia di partecipazione dei comuni alle spese per gli uffici giudiziari

Presentata il 26 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Desidero portare alla Vostra attenzione un problema che riguarda tutti i comuni che ospitano uffici giudiziari. Tali comuni hanno l'obbligo di gestire gli impianti, i telefoni, i servizi di manutenzione necessari per il buon funzionamento della giustizia. Pertanto, nel bilancio comunale dovrà essere prevista un'anticipazione di spesa che alla fine dell'anno non è mai restituita per intero dal Ministero di grazia e giustizia con un conseguente aggravio sul passivo del bilancio stesso. Sono invece esenti da tale anticipazione i comuni compresi nel circondario o nella circoscrizione, i cui abitanti, tuttavia, usufruiscono del servizio giustizia al pari dei cittadini del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario.

La presente proposta di legge mira alla suddivisione degli oneri di gestione tra tutti i comuni sui quali hanno competenza territoriale i tribunali e le varie procure, suddividendo tali oneri in misura proporzionale al numero degli abitanti. Si potrebbe pensare poi, magari con il solo supporto tecnico del comune, di fare gestire tali risorse direttamente dalla cancelleria delle procure generali e della procura della Repubblica competente per territorio, evitando inutili passaggi, in considerazione del fatto che questi uffici gestiscono già i fondi per l'acquisto del materiale di cancelleria.

La materia che la presente proposta di legge si propone di modificare è attualmente regolamentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, nonché dalle successive leggi 2 luglio 1952, n. 703, 25 giugno 1956, n. 702, e 15 febbraio 1957, n. 26.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le spese di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, fanno carico a tutti i comuni ricompresi nella circoscrizione o nel distretto giudiziario su cui esercita la competenza l'ufficio giudiziario stesso, in misura proporzionale al numero degli abitanti di ciascun comune.

2. Nessun canone di affitto è dovuto da parte degli uffici giudiziari allo Stato per l'occupazione di locali demaniali.

ART. 2.

1. Entro il 30 agosto di ogni anno il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale trasmettono al Ministero di grazia e giustizia ed al sindaco della città sede il bilancio di previsione delle spese di cui all'articolo 1, per l'anno successivo. Il procuratore della Repubblica ha competenza anche per le spese relative alle sedi di pretura mandamentale.

2. Il sindaco della città sede, effettuato il riparto delle somme previste secondo i criteri di cui all'articolo 1, comunica agli altri comuni l'importo che gli stessi devono imputare sui loro bilanci di previsione entro il 31 ottobre dell'anno in corso. Entro il 30 gennaio i sindaci provvedono al trasferimento di tali somme su un conto aperto dall'ufficio giudiziario che ne deve accreditare l'importo.

3. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario i comuni con il medesimo criterio di cui al comma 2 provvedono, qualora le somme erogate non siano sufficienti a coprire le spese di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad accreditare i conguagli richiesti con apposita relazione sull'esercizio da parte del capo dell'ufficio giudiziario e del responsabile dei servizi di cancelleria. Nel-

l'ipotesi che le somme erogate ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 1 producano un avanzo, le somme non utilizzate sono portate in detrazione sugli accrediti preventivi che i comuni devono effettuare entro il 30 gennaio con lo stesso criterio di ripartizione fissato all'articolo 1.

ART. 3.

1. L'utilizzo delle somme di gestione dei servizi spetta al responsabile dei servizi di cancelleria che è nominato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale quale responsabile del procedimento e deve rendicontare a fine gestione le somme spese e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione; lo stesso responsabile provvede alla compilazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

ART. 4.

1. I sindaci delle città sede provvedono ad eventuali consulenze tecniche per il controllo della gestione dei fondi di cui all'articolo 3 nominando un responsabile tecnico, funzionario dell'ufficio tecnico comunale, che provvede tra l'altro, con il responsabile dei servizi di cancelleria, a definire i capitoli d'appalto dei servizi ed a controllare il corretto adempimento dei servizi appaltati.

2. La nomina di eventuali consulenti tecnici per la soluzione di problemi che richiedono conoscenze specifiche in specifici settori è di competenza del capo dell'ufficio giudiziario, che vi provvede utilizzando gli ordinari stanziamenti annuali.

ART. 5.

1. I contributi a carico dello Stato destinati ai comuni sede degli uffici giudiziari sono versati ai vari uffici giudiziari competenti per la gestione a carico di due capitoli di bilancio distinti:

a) il primo per costituire un fondo di riserva da utilizzare in caso di urgenza,

gestione straordinaria o piccoli lavori necessari per ristrutturazioni in genere;

b) il secondo per la copertura di ogni altra spesa di esercizio, comprese quelle per la gestione dei bilanci di previsione e consuntivo e per l'emissione dei mandati di pagamenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso ogni procura della Repubblica e presso la procura generale, un ufficio economato diretto da un cancelliere.